

Il Reg. CE 853/2004 non comprende le ostriche tra i “prodotti della pesca “ (cap. VIII dell’Allegato B) ma tra i “molluschi bivalvi vivi” - Sezione VII. La Sezione VIII, che prevede tra l’altro i “requisiti relativi ai parassiti”, “non si applica ai molluschi bivalvi...immessi sul mercato”